



## Politica adottata dalla Banca in materia di conflitti di interessi (documento di sintesi)

### 1. Definizione di conflitto di interesse

Un conflitto di interesse consiste, in via generale, in una situazione di potenziale divergenza, che si manifesti nello svolgimento di un servizio di investimento o accessorio, tra gli interessi dell'intermediario e quelli di un suo cliente, o tra gli interessi di diversi clienti dell'intermediario.

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato con Provvedimento del 29.10.07 dalla Banca d'Italia e dalla Consob (di seguito "Regolamento Congiunto"), in particolare, rilevano le situazioni di divergenza di interessi suscettibili di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti, in cui la Banca e/o un Soggetto Rilevante (come definito dal citato Regolamento) e/o un soggetto avente con i precedenti un legame di controllo (diretto o indiretto), si trovano in una delle seguenti situazioni (c.d. Conflitti di Interesse Rilevanti):

- a. possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b. siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c. abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d. svolgano la medesima attività del cliente;
- e. ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

È compito della Banca identificare i conflitti di interesse esistenti, nell'ambito della propria operatività, nonché predisporre misure atte ad identificare nuove ipotesi di conflitto che dovessero manifestarsi in futuro, in ragione di modifiche di volta in volta decise al proprio modello di business o al proprio assetto organizzativo o del mutare di circostanze esterne, e definire misure organizzative adeguate e sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

### 2. Individuazione delle possibili fattispecie di conflitto di interesse

La Banca, al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell'accezione sopra indicata, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ha provveduto ad identificare i servizi di investimento e accessori prestati e a valutare se la prestazione degli stessi sia suscettibile di entrare in conflitto con gli interessi del cliente. Più precisamente, è stato seguito un approccio "congiunto", volto a stabilire non solo se la prestazione di uno o più servizi da parte della Banca sia in conflitto con gli interessi del cliente, ma anche finalizzato a stabilire se la prestazione contestuale di un (o più di un) servizio da parte di società diverse dalla Banca possa determinare un conflitto di interesse. Per maggiori dettagli in merito alla struttura della Banca e ai servizi offerti, si veda il sito internet [www.albertinibank.it](http://www.albertinibank.it). La Banca ha, dunque, identificato - mediante il confronto tra, da un lato, tutti i potenziali conflitti di interesse che in astratto potrebbero sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli bancari prestati e, dall'altro, la concreta modalità di svolgimento degli stessi e la potenzialità del pregiudizio per la clientela - i Conflitti di Interesse Rilevanti - riconducendoli alle seguenti tipologie:

- a. sussistenza di legame di tipo societario con l'emittente dei prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio;
- b. sussistenza di rapporti di affari rilevanti ovvero di interessi e/o di cariche degli esponenti della Banca in relazione ai prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio;
- c. svolgimento congiunto di più servizi di o attività di investimento;
- d. percezione di incentivi in relazione al servizio prestato al cliente;
- e. sussistenza della possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente.

#### 2.1. Principali conflitti di interesse rilevanti

In via esemplificativa, sulla base della struttura della Banca e dei servizi/attività prestati dalle società che ne fanno parte, sono state identificate i principali Conflitti di Interesse Rilevanti, di seguito indicati.

##### Servizio di gestione di portafogli

- a. Sussistenza di legame di tipo societario con l'emittente dei prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio.  
Appartengono a tale categoria gli investimenti per conto della clientela gestita in strumenti/prodotti finanziari emessi da società appartenenti al gruppo Syz o nei quali quest'ultimo ha interessi per altri rapporti d'affari (quali principalmente le azioni della Sicav Oyster e le azioni della società Altin).
- b. Sussistenza di rapporti di affari rilevanti ovvero di interessi e/o di cariche degli esponenti della Banca in relazione ai prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio.  
Appartengono a tale categoria gli investimenti per conto della clientela gestita in OICR per i quali la Banca riveste il suo di consulente agli investimenti o di gestore delegato.
- c. Svolgimento congiunto di più servizi o attività di investimento.  
La Banca si avvale per l'esecuzione delle operazioni di investimento e disinvestimento in Titoli di Stato - italiani ed esteri - per conto della clientela gestita anche della propria struttura separata di esecuzione degli ordini per la negoziazione sul mercato regolamento BondVision e sull'MTF Bloomberg, come più in dettaglio illustrato in Allegato 4. La Banca può inoltre avvalersi della struttura di esecuzione ordini appartenente al Gruppo Ersel per specifiche tipologie di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari per conto della clientela gestita.



- d. Sussistenza della possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente.

Il presente Contratto non prevede la remunerazione delle disponibilità liquide della clientela. Tale pattuizione potrebbe condizionare la Banca nelle decisioni di investimento per conto della clientela gestita, in ragione del possibile maggior guadagno finanziario per la Banca rinveniente dalla remunerazione della raccolta.

#### **Servizio di consulenza in materia di investimenti**

- a. Sussistenza di legame di tipo societario con l'emittente dei prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio.

Appartengono a tale categoria le raccomandazioni personalizzate di investimento in strumenti/prodotti finanziari emessi da società appartenenti al Gruppo Syz o nei quali quest'ultimo ha interessi per altri rapporti d'affari (quali principalmente le azioni della Sicav Oyster e le azioni della società Altin).

- b. Sussistenza di rapporti di affari rilevanti ovvero di interessi e/o di cariche degli esponenti della Banca in relazione ai prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio.

Appartengono a tale categoria le raccomandazioni personalizzate di investimento in OICR per i quali la Banca riveste il ruolo di consulente agli investimenti o di gestore delegato.

- c. Percezione di incentivi in relazione al servizio prestato al cliente.

La Banca - come esplicitato in Allegato 11 - percepisce dalle società di gestione di OICR terzi compensi sotto forma di retrocessione di una percentuale della commissione di gestione e/o di performance.

#### **3. Misure di gestione dei conflitti di interesse**

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 25 comma 3 del Regolamento Congiunto, la Banca - nell'ambito della definizione delle procedure e delle misure per la gestione dei conflitti di interesse che garantiscano un grado di indipendenza appropriato dei soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse - ha adottato i seguenti principi organizzativi e comportamentali di carattere generale, declinati in Misure Generali di gestione dei conflitti di interesse, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività propria, nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i "soggetti rilevanti" coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- garantire la vigilanza separata dei "soggetti rilevanti" le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei "soggetti rilevanti" che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un "soggetto rilevante", di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un "soggetto rilevante" a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

In aggiunta a queste, la Banca definisce e adotta Misure Specifiche di gestione dei conflitti di interesse, quali procedure poste a presidio dell'efficace gestione di uno o più specifiche situazioni di Conflitto di Interesse Rilevante identificate.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- puntuale valutazione dell'adeguatezza delle raccomandazioni del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- costante monitoraggio e revisione della Strategia di esecuzione degli ordini;
- adeguata definizione, costante revisione e accurata documentazione del processo decisionale di investimento nel servizio di gestione di portafogli;
- definizione di specifici requisiti e limiti per l'investimento dei patrimoni in gestione e per le raccomandazioni personalizzate nel servizio di consulenza relative OICR e altri strumenti finanziari in conflitto di interessi;
- divieto di duplicazione di commissioni di gestione;
- divieto di percezione di soft commission da terzi, quando non siano volte ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e/o possano ostacolare l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
- divieto di percezione di retrocessioni da OICR nel servizio di gestione di portafogli.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Banca e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

#### **4. Conflitti di interesse oggetto di specifica disclosure**

Qualora le misure di gestione adottate risultino inadeguate ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il cliente ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

Il presente documento contenente una descrizione sintetica della politica seguita da Banca Albertini S.p.A. in materia di conflitti di interesse è consegnato al cliente. Ogniqualevolta il cliente lo richieda, la Banca fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.

La presente politica sarà oggetto di aggiornamento su base continuativa per tenere conto, da un lato, dell'evoluzione della struttura della Banca e dei servizi prestati dalle società che ne fanno parte e, dall'altro lato, di eventuali modifiche normative.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente politica sarà debitamente comunicata al cliente nell'ambito del primo rendiconto utile e in ogni caso sarà a disposizione della clientela, nella versione aggiornata, nel sito internet

[www.albertinibank.it](http://www.albertinibank.it).